

**Allegato A**

**LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO UFFICIALE  
SULL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E L'UTILIZZAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI  
NELLA REGIONE TOSCANA**

## **INDICE**

### **PREMESSA**

#### **1. Coordinamento**

#### **2. Controllo ufficiale**

##### **2.1. Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**

*2.1.1. Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari*

*2.1.2. Frequenza delle ispezioni*

*2.1.3. Luogo nei quali effettuare il controllo*

*2.1.4. Verifica del contenuto e delle proprietà dei prodotti fitosanitari*

*2.1.5. Criteri di elaborazione e di presentazione dei risultati*

*2.1.6. Schema di presentazione dei risultati regionali*

*2.1.7. Schema di presentazione dei risultati aziendali*

##### **2.2. Impiego dei prodotti fitosanitari**

*2.2.1. Finalità del controllo*

*2.2.2. Luoghi e modalità di controllo*

*2.2.3. Criteri di elaborazione e di presentazione dei risultati*

*2.2.4. Schema di presentazione dei risultati regionali*

*2.2.5. Schema di presentazione dei risultati aziendali*

#### **3. Trasmissione risultati dei controlli ufficiali**

## **PREMESSA**

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome, in data 8 aprile 2009 con provvedimento Rep. atti n. 67/CSR, ha sancito l'accordo recante la "Adozione del Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013". Il suddetto provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2009.

Il Piano quinquennale 2009-2013, sancito con il predetto accordo, è stato predisposto in attuazione del

- decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
- decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

In Toscana, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 194/95, sono state emanate apposite linee guida, approvate dalla Giunta regionale in data 8 febbraio 1999 con deliberazione n. 118, che hanno consentito di attuare, secondo criteri omogenei sull'intero territorio regionale, il controllo ufficiale sul commercio e impiego dei prodotti fitosanitari.

Pertanto, negli anni precedenti, a livello regionale, i controlli sono stati effettuati secondo le procedure indicate dalla DGR 118/1999 ed anche nel rispetto delle modalità operative previste dalle disposizioni ministeriali, approvate su base pluriennale, in materia di adozione del piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari.

I risultati ottenuti e le attività svolte, sono state regolarmente comunicate dalle articolazioni organizzative competenti delle Aziende USL e dall'ARPAT, che hanno trasmesso annualmente i dati di sintesi al Settore Igiene Pubblica della Regione Toscana, tramite l'apposita reportistica debitamente compilata. Tali dati sono stati opportunamente aggregati ed inviati all'Ufficio VII del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali.

Analogamente, in materia di prodotti fitosanitari, oltre al controllo ufficiale sul commercio e impiego è stato regolarmente gestito anche il flusso dei risultati ottenuti dal controllo dei residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale.

Alla luce dell'emanazione dell'Accordo soprarichiamato, si confermano i principi di ordine generale, gli obiettivi e le disposizioni già definiti e contenuti nel piano nazionale sopra citato;

- si ribadisce l'importanza dei controlli ufficiali da effettuare, nelle fasi del commercio e dell'impiego dei prodotti fitosanitari;
- si ricorda che tali controlli devono essere svolti su tutto il territorio regionale, da tutte le Aziende USL della Toscana;
- si sottolinea la necessità di osservare la tempistica prevista per la trasmissione dei risultati dei controlli.

Premesso quanto sopra, si forniscono di seguito le indicazioni ed i criteri ai fini della realizzazione delle attività di controllo ufficiale da attuare in Toscana, da parte delle Aziende USL in indirizzo.

## **Coordinamento**

Presso la Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, sono svolte le attività generali e di supporto ai fini dello svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite alla Regione in materia di programmazione del controllo ufficiale sul commercio e impiego dei prodotti fitosanitari; il Settore Igiene Pubblica segue il Piano regionale sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari e tiene i rapporti con gli uffici competenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai fini di assicurare il corretto rapporto dei flussi di attività del controllo ufficiale previsti nel presente atto.

### **Indirizzo:**

**Regione Toscana**

**Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà**

**Settore Igiene Pubblica**

**Via T.Alderotti n. 26/N**

**50139 – FIRENZE**

**tel. 055 4383501- fax 055 4383127 – e-mail [mariarita.caciolli@regione.toscana.it](mailto:mariarita.caciolli@regione.toscana.it)**

## **1. Controllo ufficiale**

Gli interventi di vigilanza e controllo previsti dal piano, sono svolti dalle competenti articolazioni organizzative dei Dipartimenti di Prevenzione delle 12 Aziende USL della Toscana.

Il Dipartimento di Prevenzione di ogni Azienda USL, al fine di favorire la completa realizzazione del piano di controllo, predispone un proprio programma aziendale annuale secondo le indicazioni generali del presente piano, coordinando gli interventi delle articolazioni organizzative interessate in modo da evitare sovrapposizioni ed ottimizzare le risorse.

Copia del programma aziendale deve essere trasmessa al sopraccitato Settore regionale Igiene Pubblica, responsabile del coordinamento, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di riferimento.

Per assicurare la realizzazione complessiva degli aspetti di prevenzione, a livello territoriale, i Dipartimenti di Prevenzione coordinano e concordano le attività comuni di controllo ufficiale con il Sistema integrato dei laboratori della Toscana, di cui alla DGR 932/2008, che svolge le attività analitiche di competenza; è auspicabile che le funzioni interdisciplinari siano assicurate con il supporto di un apposito gruppo di lavoro che interessi trasversalmente le diverse strutture operative degli organismi coinvolti.

ARPAT svolge, nell'ambito delle proprie attività istituzionali di protezione ambientale, le attività di controllo e di supporto tecnico scientifico in materia di "impatto dei prodotti fitosanitari", ai sensi della L.R. n. 30 /2009.

ARPAT inoltre, in continuità con gli anni precedenti, estrae, elabora e mette a disposizione sotto forma di riepilogo regionale e provinciale, i dati di vendita dei prodotti fitosanitari forniti dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale, ricavati dalle dichiarazioni annuali dei rivenditori di prodotti fitosanitari, raccolte a livello regionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del DPR 290/2001.

Gli ambiti del controllo ufficiale relativo ai prodotti fitosanitari sono:

**2.1** - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari,

**2.2** - Impiego dei prodotti fitosanitari.

## **1.1. Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**

### *1.1.1. Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari*

Nell'ambito delle attività di controllo è necessario verificare il possesso dei requisiti dell'abilitazione e dell'autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari e che questi ultimi siano immessi in commercio conformemente a tutte le condizioni previste dal decreto autorizzativo, con particolare riferimento a imballaggi, etichette, taglie ed eventuali prescrizioni relative a particolari limitazioni territoriali.

I principali elementi amministrativi e tecnici, contenuti nel decreto di autorizzazione dei prodotti in commercio sono disponibili sul sito internet del Ministero al seguente indirizzo:

**[http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb\\_new/FitosanitariServlet](http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet)**

In materia di imballaggi ed etichettatura dei prodotti fitosanitari si applicano le prescrizioni del decreto legislativo 14 marzo 2003 n. 65 e del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 194.

### *1.1.2. Frequenza delle ispezioni.*

1. Le ispezioni dei locali di deposito e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari sono finalizzate alla verifica della conformità alle disposizioni contenute nel DPR n. 290/2001, alle prescrizioni riportate nella Circolare del Ministro della Sanità 30 aprile 1993 n. 15, nonché al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Esse sono effettuate sulla base:
  - a. di una "valutazione del rischio" sotto vari profili che, in riferimento ai prodotti fitosanitari, sono associati agli esercizi di vendita e di deposito degli stessi prodotti, alla quantità di questi ultimi, alla particolarità territoriale del luogo dove è collocato il deposito o la rivendita, nonché agli elementi autorizzativi del prodotto e alla conformità delle etichette che accompagnano lo stesso;
  - b. dei dati relativi ai controlli effettuati presso le aziende negli anni precedenti;
  - c. di qualsiasi informazione o segnalazione di irregolarità.
3. Il numero di ispezione deve soddisfare i seguenti criteri:
  - a. la frequenza minima fissata dalla programmazione aziendale deve essere rapportata
    - alle caratteristiche degli esercizi di deposito e di vendita,
    - agli esiti dei controlli risultanti da precedenti attività ispettive, con particolare considerazione alle eventuali situazioni di inadempienza riscontrate;
    - sulla base dei dati di vendita dei prodotti fitosanitari relativa agli anni precedenti;
  - b. deve comunque essere osservata la frequenza minima annuale di controllo su almeno un terzo dei locali di deposito e degli esercizi di vendita esistenti. Pertanto, in ogni Azienda USL ogni anno dovrà – essere controllato almeno un terzo degli esercizi commerciali suddetti presenti nel territorio di propria competenza;
  - c. la valutazione circa le indicazioni riportate al precedente comma 2.
4. Devono inoltre essere effettuate e verificate le seguenti registrazioni:
  - i. l'elenco degli esercizi autorizzati, deve essere mantenuto aggiornato e comunicato annualmente al Settore Igiene Pubblica della Regione Toscana, a cura dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL;

- ii. l'elenco degli esercizi che hanno comunicato i dati di vendita viene inviato annualmente dal Settore Igiene Pubblica della Regione Toscana ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL, i quali effettuano il riscontro con l'elenco degli esercizi autorizzati al fine di orientare opportune verifiche nei casi di discordanza.

### **2.1.3 *Luogo nei quali effettuare il controllo***

I sopralluoghi finalizzati alla realizzazione delle attività di controllo sul commercio, incluso il rispetto delle indicazioni sulle modalità di conservazione dei prodotti riportate nelle etichette, sono preferibilmente effettuati presso:

- a. i depositi di smistamento presso gli stabilimenti che producono prodotti fitosanitari nel caso sia effettuata la vendita direttamente agli utilizzatori (art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
- b. i locali di deposito e gli esercizi di vendita, autorizzati ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24 del DPR 23 aprile 2001, n. 290.

I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL tengono aggiornato l'elenco dei predetti locali di deposito ed esercizi di vendita nonché degli stabilimenti di produzione; ogni anno inviano al Settore Igiene Pubblica delle Regione Toscana, gli elenchi aggiornati e completi di cui ai flussi n. 10 e 11 previsti dal DD. 6300/2008.

### **2.1.4 *Verifica del contenuto e delle proprietà dei prodotti fitosanitari.***

Nell'ambito territoriale della Toscana non risultano, attualmente, produzioni rilevanti di prodotti fitosanitari, pertanto le verifiche relative del contenuto e delle proprietà di tali prodotti sono escluse dalle presenti direttive. Affinché il controllo assuma un'efficacia diretta, si ritiene che dette verifiche debbano essere effettuate sistematicamente nelle regioni in cui sono ubicati gli stabilimenti di produzione ed i depositi di smistamento.

I campionamenti di prodotti fitosanitari, detenuti ai fini di vendita, devono essere effettuati solo nei casi di fondate esigenze di verifica, valutate da parte degli organi competenti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL, esclusivamente previa consultazione e con accordi mirati con il competente laboratori di riferimento del sistema integrato dei laboratori della Toscana (ARPAT – IZS – LSP) di cui alla DGR 932/2008.

Si riportano comunque di seguito, per opportuna informazione, le indicazioni riportate in merito dall'Accordo Stato-Regioni del 8 aprile 2009.

I controlli ufficiali finalizzati alla verifica del contenuto delle sostanze attive ed impurezze regolamentate in fase di registrazione e fissate da specifiche internazionali dei prodotti fitosanitari sono effettuati tenendo conto delle prescrizioni recate dagli articoli 29, 30, 31 e 32 del DPR 23 aprile 2001 n. 290 e devono accertare la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario a quello autorizzato.

La differenza tra il contenuto di sostanza attiva dichiarato in etichetta e quello effettivamente riscontrato nel prodotto fitosanitario, fatte salve eventuali specifiche F.A.O., non deve superare, per tutta la durata della vita commerciale del prodotto medesimo, i seguenti valori (ai sensi dell'Allegato VI, parte C, punto 2.7.2, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n 194, come modificato dal D.M. 3 novembre 1998).

<b>Contenuto dichiarato (in g/kg o g/l a 20° C)</b>	<b>Tolleranza</b>
fino a 25 gr	a) $\pm 15\%$ nella formulazione omogenea b) $\pm 25\%$ nella formulazione non omogenea
>25 fino a 100 gr	$\pm 10\%$
>100 fino a 250 gr	$\pm 6\%$
>250 fino a 500 gr	$\pm 5\%$
>500 gr	$\pm 25\text{gr/kg}$ o $25\text{gr/l}$

I metodi analitici per il controllo qualitativo e quantitativo possono essere i metodi CIPAC, i metodi depositati in sede di registrazione o altri metodi convalidati.

Per le proprietà chimico-fisiche vanno verificate quelle pertinenti alla tipologia di prodotto fitosanitario con riferimento alle specifiche internazionali riconosciute (quali ad es. FAO e GIFAP). Le verifiche dovranno essere eseguite con metodi CIPAC, oppure attraverso altri metodi riconosciuti e convalidati in ambito internazionale.

### **2.1.5 Criteri di elaborazione e di presentazione dei risultati**

Per rispondere alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni, è necessario continuare a garantire il flusso dei dati relativi alle attività di controllo ufficiale, svolte nell'ambito del commercio dei prodotti fitosanitari.

È pertanto opportuno riportare i dati relativi al numero di ispezioni totali effettuate, comprese quelle avvenute più volte presso la stessa vendita, i dati relativi al numero di rivenditori ispezionati e l'indicazione dei prodotti venduti.

Si dovrà indicare anche il numero di infrazioni accertate specificando di seguito la loro tipologia, con riferimento particolare alle seguenti condizioni:

- possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti;
- che i prodotti in deposito ed in vendita siano autorizzati;
- che gli addetti alla vendita siano in possesso del certificato di abilitazione alla vendita;
- conservazione dei registri di carico e scarico, delle fatture e di altra documentazione atta a dimostrare la movimentazione dei prodotti fitosanitari, al fine di procedere alla "valutazione del rischio";
- integrità degli imballaggi, leggibilità delle etichette dei prodotti fitosanitari e presenza delle schede di sicurezza;
- conformità dei locali di deposito e di vendita per accertare il rispetto delle disposizioni di cui al DPR 23 aprile 2001 n. 290 con riferimento anche alle prescrizioni in materia di prevenzioni incendi, di conformità degli impianti elettrici, di protezione dalle scariche atmosferiche, di tutela ambientale, di rischio incidenti rilevanti e di trasporto delle sostanze pericolose su strada;
- verifica del contenuto qualitativo, quantitativo e delle proprietà chimico-fisiche dei prodotti fitosanitari.

### **2.1.6 Schema di presentazione dei risultati regionali**

Al fine di assicurare uniformità di presentazione dei risultati regionali complessivi è opportuno utilizzare i modelli riepilogativi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 8 aprile 2009.

Qualora si riscontrino specifici problemi che possono avere implicazioni per altri Stati Membri, sono aggiunte informazioni più dettagliate

### **2.1.7 Schema di presentazione dei risultati aziendali**

Al fine di consentire la presentazione dei risultati indicati al precedente punto 2.1.6, le Aziende USL devono utilizzare i modelli relativi ai Flussi n. 8-10-11 approvati con decreto dirigenziale n. 6300 del 23 dicembre 2008 ed aggiungere le ulteriori informazioni con le modalità indicate nell'apposita modulistica che sarà approvata con successivo decreto del Dirigente del Settore Igiene Pubblica.

## **1.2. Impiego dei prodotti fitosanitari**

### **2.2.1 Finalità del controllo**

Le finalità della verifica riguardano :

- il possesso dell'autorizzazione all'acquisto ove richiesto, da parte dell'utilizzatore di prodotti fitosanitari o del datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale e la loro utilizzazione secondo le indicazioni prescritte, qualora utilizzati dall'operatore che effettua trattamenti con prodotti fitosanitari;
- il rispetto delle indicazioni e precauzioni d'uso riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza;
- l'idoneità e la perfetta manutenzione delle apparecchiature per l'impiego di prodotti fitosanitari, disponibili presso l'azienda;
- l'idoneità dei locali destinati al deposito dei prodotti fitosanitari e delle procedure utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti;
- la tenuta dei registri di trattamento;
- il possesso della documentazione relativa alla rintracciabilità dei prodotti obbligatorio per la produzione primaria ai sensi del Regolamento 178/2002;
- la formazione, l'informazione e l'addestramento del personale esposto;
- il rispetto della segnaletica antinfortunistica.

### **2.2.2 Luoghi e modalità di controllo**

1. Il controllo del corretto impiego di prodotti fitosanitari ha luogo nell'ambito delle attività agricole ed extra agricole con le seguenti modalità :
  - la frequenza dei controlli verrà effettuata sulla base del numero delle aziende agrarie presenti sul territorio e in base ai dati degli esiti dei controlli degli anni precedenti;
  - in campo, al momento dell' impiego per la verifica del rispetto delle prescrizioni precisate sulle etichette autorizzate (diluizione errata, miscelazione non corretta, quantità



- distribuita);
- in campo successivamente all'impiego, per la verifica dei tempi di rientro e dei tempi di carenza, ove disposti dai provvedimenti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari;
- nei depositi delle derrate immagazzinate;
- nei locali di deposito dei prodotti e sulle macchine applicatrici delle aziende specializzate per servizi a terzi (trattamenti per conto terzi) o delle singole aziende agricole.

1. Le modalità della verifica tengono conto:

- a. del corretto impiego dei prodotti fitosanitari, in relazione alla particolarità del trattamento da effettuare, alla specificità del contesto territoriale, all'importanza delle colture in ambito regionale e provinciale e alla quantità di prodotti fitosanitari venduti nel territorio regionale e provinciale;
- b. del coordinamento e, ove possibile, dell'integrazione con i piani di lotta integrata o guidata
- c. di alcune priorità nell'impiego:
  - di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi;
  - dei prodotti fitosanitari espressamente autorizzati per i trattamenti in ambienti confinati;
  - sulle colture la cui produzione è significativa per il territorio.

### **2.2.3 Criteri di elaborazione e di presentazione dei risultati**

Per rispondere alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni, è necessario continuare a garantire il flusso dei dati relativi alle attività di controllo ufficiale, svolte anche nell'ambito dell'impiego dei prodotti fitosanitari.

E' pertanto opportuno riportare i dati relativi al numero di ispezioni effettuate in totale considerando anche quelle effettuate più volte presso lo stesso utilizzatore e i dati relativi al numero di utilizzatori ispezionati.

Si dovrà indicare anche il numero di infrazioni accertate specificando di seguito la loro tipologia, con riferimento particolare alle seguenti fattispecie:

1. il rispetto delle indicazioni riportate nelle etichette autorizzate, relativamente agli impieghi consentiti, alle modalità di trattamento, agli intervalli di sicurezza, ai tempi di rientro e alle precauzioni adottate, in considerazione del rischio in generale derivante dal contesto territoriale e sulla base delle informazioni riportate nelle schede di sicurezza, a tutela degli operatori, della popolazione e dell'ambiente;
2. l'applicazione dei principi delle buone pratiche agricole, nonché dei principi di lotta integrata;
3. il possesso dell'autorizzazione all'acquisto per l'impiego diretto ai sensi art 25 DPR 290 del 2001 e secondo le modalità riportate nell'art 26 dello stesso DPR;
4. la conservazione del registro dei trattamenti ai sensi del DPR 290 del 2001 art 42 comma 3 lettera b.

Si chiede di trasmettere assieme ai dati di controllo commercio ed impiego anche:

- informazioni generali sui residui di prodotti fitosanitari risultanti a livello aziendale dai piani di monitoraggio nel comparto acque e alimenti;
- segnalazioni di eventi indesiderati derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari sia sull'uomo, sugli animali che nell'ambiente.

Nelle conclusioni si raccomanda di evidenziare elementi utili ad apportare misure correttive e/o aggiuntive per gli indirizzi dei piani di controllo degli anni successivi.

#### **2.2.4 Schema di presentazione dei risultati regionali**

1. Al fine di assicurare uniformità di presentazione dei risultati regionali complessivi è opportuno utilizzare il modello di cui all'Accordo Stato-Regioni del 8 aprile 2009 e fornire informazioni di cui ai successivi punti 2, 3 e 4.
2. Informazioni generali disponibili per correlazione con altri piani:
  - a. Monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e dati sulle acque potabili;
  - b. controllo dei limiti massimi di residui nei prodotti ortofrutticoli, nei cereali e nei prodotti di origine animale;
  - c. piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (accordo 8 maggio 2003 tra Ministri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dell'Ambiente e Tutela del territorio e del mare, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano).
3. Comunicazioni di eventi indesiderati:
  - a. incidenti occupazionali e problemi sanitari;
  - b. effetti negativi su ambiente e organismi non- bersaglio come, ad esempio, fitotossicità e tossicità verso fauna, entomofauna, uccelli ed organismi acquatici.
4. Conclusioni (relative sia al commercio che all'impiego):
  - Raccomandazioni;
  - Comparazioni con i risultati relativi agli anni precedenti;
  - Priorità per il programma relativo all'anno successivo.

Qualora si riscontrino specifici problemi che possono avere implicazioni per altri Stati Membri, sono aggiunte informazioni più dettagliate.

#### **2.2.5 Schema di presentazione dei risultati aziendali**

Al fine di consentire la presentazione dei risultati indicati al precedente punto 2.2.4,

1. le Aziende USL devono utilizzare i modelli relativi al Flusso n. 9 di cui al decreto dirigenziale n. 6300 del 23 dicembre 2008 ed aggiungere le ulteriori informazioni con le modalità indicate nell'apposita modulistica che sarà approvata con successivo decreto del Dirigente del Settore Igiene Pubblica,
2. i Laboratori di riferimento del sistema integrato dei laboratori della Toscana (ARPAT – IZS – LSP) di cui alla DGR 932/2008, devono fornire le informazioni in loro possesso e di loro competenza, con le modalità indicate nell'apposita modulistica che sarà approvata con successivo decreto del Dirigente del Settore Igiene Pubblica.

### **3. Trasmissione risultati dei controlli ufficiali**

Allo scopo di consentire il rispetto della tempistica prevista indicate dal Piano nazionale, è necessario che sia rispettata la tempistica prevista dal decreto dirigenziale n. 6300 del 23

dicembre 2008, in merito ai flussi relativi al controllo ufficiale in materia di prodotti fitosanitari.

Oltre ai flussi relativi al controllo ufficiale in materia di **commercio e impiego** dei prodotti fitosanitari, si coglie l'occasione per ricordare anche i flussi inerenti i dati sui **residui** dei pesticidi negli alimenti di origine vegetale.

L'invio dei suddetti flussi, ciascuno per il proprio ambito di competenza, è richiesto ai

- Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL della Toscana,
- Laboratori ufficiali di riferimento del sistema integrato dei laboratori della Toscana (ARPAT – IZS – LSP) di cui alla DGR 932/2008.

L'insieme della modulistica necessaria per la presentazione dei risultati dei controlli ufficiali, opportunamente integrata con gli elementi richiesti dall'Accordo Stato-Regioni del 8 aprile 2009, sarà definita con successivo atto del Dirigente del Settore Igiene Pubblica e corredata delle indicazioni relative alle modalità di presentazione.

Contemporaneamente saranno forniti i dati di sintesi relativi alle attività di controllo ufficiale ed alle rilevazioni effettuate in ambito regionale nel periodo 1999-2008.